ACCERTAMENTO CON ADESIONE

# Art. 15

## Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute.

Versione in vigore dal 1 agosto 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Accertamento con adesione |
| Estremi | Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 |
| Titolo | II — Disposizioni finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1997 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/accertamento-con-adesione/art-15-sanzioni-applicabili-nel-caso-di-omessa-impugnazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it